

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI



EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il 13 novembre 2017 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Nell'ambito di un processo di miglioramento dei principi contabili nazionali, l'OIC pubblica in consultazione degli emendamenti ai principi stessi che rappresentano delle modifiche di portata minore o di carattere editoriale.

Ogni emendamento è approvato dal Consiglio di Gestione ed è sottoposto ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, ogni emendamento è soggetto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente all'emendamento.

INDICE

INTRODUZIONE	4
EMENDAMENTO OIC 12- CONTABILIZZAZIONE DELLE RETTIFICHE DI RICAVI DI ESERCIZI PRECEDENTI DERIVANTI DA CAMBIAMENTO DI STIMA	5
EMENDAMENTO OIC 12 E OIC 25 – RAPPRESENTAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE NELLO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA	6
EMENDAMENTO OIC 16 E OIC 24 - SVALUTAZIONE DI BENI PRECEDENTEMENTE RIVALUTATI	8
EMENDAMENTO OIC 17 – ELIMINAZIONE PARAGRAFO DELLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	10
EMENDAMENTO OIC 19 - CLASSIFICAZIONE DI UN DEBITO COMMERCIALE SCADUTO E RINEGOZIATO.....	11
EMENDAMENTO OIC 19 - TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO.....	12
EMENDAMENTO OIC 21- DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE IN CASO DI PAGAMENTO DIFFERITO.....	19
EMENDAMENTO OIC 29 - CLASSIFICAZIONE DEI CAMBIAMENTI DI STIMA - ECCEDENZE DEI FONDI.....	22
EMENDAMENTO OIC 32 - CLASSIFICAZIONE A CONTO ECONOMICO DELLE VARIAZIONI DI <i>FAIR VALUE</i> DEI DERIVATI NON DI COPERTURA AL MOMENTO DELL'ELIMINAZIONE CONTABILE DEL DERIVATO.....	23
EMENDAMENTO OIC 32 - SIGNIFICATO DELLA PREVISIONE DI RILASCIO DELLA RISERVA DI COPERTURA IN PRESENZA DI PERDITE NON RECUPERABILI.....	25
EMENDAMENTO OIC 32 – MODIFICA AL PARAGRAFO DELLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE PER I CONTRATTI DI ACQUISTO/VENDITA DI MERCI.....	28
EMENDAMENTO OIC 32 – ACQUISTO/VENDITA DI MERCI.....	29
EMENDAMENTO OIC 32 - DERIVATI INCORPORATI.....	30
EMENDAMENTO OIC 32 - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO COPERTO NELLE COPERTURE DI <i>FAIR VALUE</i>	31

INTRODUZIONE

Gli emendamenti, presentati nel seguente documento, sono stati approvati dal Consiglio di Gestione del 9 ottobre 2017 ed hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

OIC 13 - RIMANENZE

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

OIC 19 - DEBITI

OIC 21 - PARTECIPAZIONI

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

OIC 25 - IMPOSTE SUL REDDITO

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

OIC 32 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Al fine di dare evidenza delle modifiche apportate, il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è ~~barrato~~.

EMENDAMENTO OIC 12 - CONTABILIZZAZIONE DELLE RETTIFICHE DI RICAVI DI ESERCIZI PRECEDENTI DERIVANTI DA CAMBIAMENTO DI STIMA

Il paragrafo 50 dell'OIC 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* prevede che le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio siano portate a riduzione della voce ricavi mentre le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili siano rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 - *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*.

L'OIC ha emendato il paragrafo 50 dell'OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione dei ricavi ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29.

L'OIC ha modificato l'OIC 12 – *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* come segue.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

Il contenuto delle voci del conto economico

A) Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

50. Le rettifiche di ricavi ~~di competenza dell'esercizio~~ sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. ~~Le~~ rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

152 A) L'emendamento al paragrafo 50, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

154 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 50, emesso in data XXX, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 12 E OIC 25 – RAPPRESENTAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE NELLO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'OIC 25 – *Imposte sul reddito* prevede che “*Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo*”. Le indicazioni contenute nel paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

L'OIC nota che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

Per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce, l'OIC ha ritenuto opportuno prevedere che, nell'ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Pertanto, l'OIC ha emendato il paragrafo 35 dell'OIC 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* e il paragrafo 30 dell'OIC 25 – *Imposte sul reddito* come segue.

OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:

- *A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;*
- *... OMISSIS ...*
- *C. Attivo circolante;*
 - I. Rimanenze*
 - II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate*
- *... OMISSIS ...*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

152 B) L'emendamento al paragrafo 35, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

154 B) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 35, emesso in data XXX, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

30. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis “crediti tributari” e CII 5-ter “imposte anticipate” sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII “Crediti”; la voce B2 fondo “per imposte, anche differite” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri” e la voce D12 “debiti tributari” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D “Debiti”. Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

99 A) L'emendamento al paragrafo 30, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

101 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 30, emesso in data XXX, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 16 E OIC 24 - SVALUTAZIONE DI BENI PRECEDENTEMENTE RIVALUTATI

Il paragrafo 76 dell'OIC 16 – *Immobilizzazioni Materiali* e il paragrafo 81 dell'OIC 24 – *Immobilizzazioni Immateriali* disciplinano le modalità di svalutazione di beni precedentemente rivalutati. Questi paragrafi potrebbero essere intesi come riferiti solo ai beni rivalutati “in base a parametri prestabiliti” e non anche a quelli rivalutati sulla base di un meccanismo diverso da quello evocato dal paragrafo 76 dell'OIC 16 e dal paragrafo 81 dell'OIC 24.

Il paragrafo 74 dell'OIC 16 e il paragrafo 79 dell'OIC 24 prevedono rispettivamente che le immobilizzazioni materiali e immateriali possano essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.

Dal momento che non era intenzione dell'OIC limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali precedentemente rivalutate solo a quelle rivalutate in base a parametri prestabiliti, lo stesso ha ritenuto opportuno modificare il paragrafo 76 dell'OIC 16 e il paragrafo 81 dell'OIC 24 per chiarire che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.

L'OIC ha modificato l'OIC 16 – *Immobilizzazioni materiali* e l'OIC 24 – *Immobilizzazioni Immateriali* come segue.

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Rivalutazione

76. Se la legge stabilisce che un bene materiale rivalutato risulta, la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi, risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

99 A) L'emendamento al paragrafo 76, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

102 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 76, emesso in data XXX, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Rivalutazione

81. ~~Se la legge stabilisce che un bene immateriale rivalutato risulta, la rivalutazione di un bene immateriale debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi, risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.~~

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

99 A) L'emendamento al paragrafo 81, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

107 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 81, emesso in data XXX, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 17 – ELIMINAZIONE PARAGRAFO DELLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Il seguente emendamento al paragrafo 6 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 17 - *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto* ha carattere meramente editoriale. L'emendamento elimina un'incoerenza tra il suddetto paragrafo 6 con il paragrafo 2 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* e con il paragrafo 39 d) del principio OIC 17 che prevede che una controllata possa essere esclusa dall'area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo.

MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

6) Ai fini un miglior allineamento al testo di legge, nel caso di esclusione di una controllata dall'area di consolidamento quando le azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione, non è più previsto il requisito secondo cui la controllata debba essere destinata fin dall'inizio alla successiva alienazione, in quanto il tenore letterale della norma di legge non impone che l'obiettivo della cessione sia presente fin dal momento dell'acquisto (art. 28 D.lgs. 127/1991).

EMENDAMENTO OIC 19 - CLASSIFICAZIONE DI UN DEBITO COMMERCIALE SCADUTO E RINEGOZIATO

L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione di un debito commerciale scaduto, che a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine.

L'OIC rileva che il paragrafo 21 dell'OIC 15 - *Crediti* prevede che “*La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. [...]”*.

L'OIC ha osservato l'assenza, nell'OIC 19 - *Debiti*, di una disciplina simile a quella dell'OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. L'OIC ha, pertanto, ritenuto necessario inserire il paragrafo 21A nell'OIC 19 per chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

L'OIC ha integrato l'OIC 19 – *Debiti* come segue.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

21 A) La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

90 A) L'emendamento al paragrafo 21A, emesso in data **XXX**, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

95 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 21A, emesso in data **XXX**, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 19 - TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

L'OIC nel corso del 2017 ha avviato la revisione dell'OIC 6 - *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* e, a tal fine, ha pubblicato un questionario per individuare eventuali difficoltà e problemi applicativi relativi al principio in questione.

La maggioranza dei partecipanti al questionario ha evidenziato la presenza di problemi legati all'applicazione del principio; in particolare con riferimento all'esistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano. Ciò in quanto queste ultime contabilizzano i suddetti costi integralmente nell'esercizio di loro sostenimento mentre gli utili derivanti dall'operazione di ristrutturazione del debito sono contabilizzati secondo un criterio di competenza, secondo l'OIC 6.

L'OIC, al fine di colmare tale asimmetria contabile, ha previsto che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Quindi in caso di "riduzione del debito", i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (e.g. riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i costi saranno iscritti tra i risconti attivi, se soddisfatti i criteri dell'OIC 18 - *Ratei e Risconti* e in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito e addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito.

Sulla base di quanto sopra, l'OIC ha abrogato l'OIC 6 - *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* e ha emendato l'OIC 19 - *Debiti* modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l'Appendice A come segue.

ELIMINAZIONE CONTABILE

73. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'~~OIC 6~~ Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.

73A. La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:

1. in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
2. in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;
3. in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

Società che applicano il criterio del costo ammortizzato

73B. Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Società che non applicano il criterio del costo ammortizzato

73C. Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi, se sono soddisfatti i criteri richiesti dall'OIC 18 – Ratei e Risconti e in ogni caso nei limiti

dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito¹, ed addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti, pertanto lungo la vita residua del debito.

81A. Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa, da fornire riguarda:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa ossia l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo:
 - la tipologia di ristrutturazione del debito;
 - la data della ristrutturazione;
 - una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito
 - la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
 - la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
 - la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;
 - la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
 - la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;
 - i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
 - le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio;
 - un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;
 - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
 - il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
 - la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;

¹ Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione.

- il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione;
- la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;
- l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
- l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art.2427, n. 6, cod. civ.
- l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, cod. civ. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, cod. civ.).
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice. Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:
 - il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;
 - il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
 - nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
 - le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

85. Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, codice civile:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”;

“6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”.

Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa fornisce le informazioni previste al paragrafo 81.

APPENDICE A – OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La presente appendice è parte integrante del principio

DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Per ristrutturazione del debito s'intende un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.

La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore. Gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione.

Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria: la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
- b) il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita: tale concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

Alcuni esempi di ristrutturazione del debito sono i seguenti:

1. concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e segg. l.f.;
2. accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis l.f.;
3. piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) l.f..

Come si evince dal paragrafo 73 A del presente Principio Contabile la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. Se l'efficacia dell'accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il

momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui:

- le attività vengono trasferite dal debitore al creditore;
- il capitale è assegnato al creditore;
- diventano effettivi i nuovi termini del debito;
- si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti.

MODALITA' DI RISTRUTTURAZIONE

Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione del debito sono:

1. la modifica dei termini originari del debito, disciplinata in generale nei paragrafo 73 e ss dell'OIC 19. Di seguito si presenta anche il caso specifico di modifica dei termini originari per sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario;
2. il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;
3. l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito, ad esempio, mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione).

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto.

A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.

L'eventuale plusvalenza residua derivante da un'operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.

Estinzione del debito con cessione di attività

Al fine di estinguere il debito iscritto tra le passività, il debitore può concordare con il creditore di trasferire a quest'ultimo parte delle sue attività iscritte in bilancio.

Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta va rilevata nella voce di conto economico più appropriata in relazione alla natura dell'attività ceduta. Il valore contabile dell'attività è considerato al netto di ammortamenti

ed eventuali perdite durevoli di valore come disciplinato dai principi contabili OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali.

Estinzione del debito mediante conversione in capitale

Al fine di estinguere il debito iscritto in bilancio, il debitore può convertire, in tutto o in parte, il proprio debito in capitale. L'operazione viene realizzata mediante l'emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e la loro assegnazione al creditore.

Nel caso in esame, l'aumento del patrimonio netto è pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che, di fatto è convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione².

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

90 B) L'emendamento ai paragrafi 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A, emesso in data **XXX**, ha abrogato l'OIC 6 e si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

95 B) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento ai paragrafi 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A, emesso in data **XXX**, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

² In tema di aumento del capitale sociale mediante conversione di obbligazioni, il principio contabile OIC 28 - Patrimonio netto prevede infatti che “se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni” (paragrafo 29).

EMENDAMENTO OIC 21 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE IN CASO DI PAGAMENTO DIFFERITO

L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato considerando che l'OIC 21 - *Partecipazioni* non prevede espressamente tale fattispecie.

L'OIC ha rilevato che l'OIC 13 - *Rimanenze*, l'OIC 16 – *Immobilizzazioni Materiali* e l'OIC 24 – *Immobilizzazioni Immateriali*, richiedono che, nel caso in cui il pagamento di cespiti o beni, sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite/bene sia iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - *Debiti*.

Tenuto conto di quanto previsto dai suddetti principi contabili e non ravvisando la necessità di un trattamento contabile differente per le partecipazioni, l'OIC ha modificato l'OIC 21 per chiarire che se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19.

Nell'effettuare il suddetto allineamento l'OIC ha ritenuto opportuno utilizzare la formulazione “*differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato*” e pertanto ha modificato il testo del paragrafo 22 dell'OIC 13, del paragrafo 33 dell'OIC 16 e del paragrafo 37 dell'OIC 24.

L'OIC emenda l'OIC 21, l'OIC 13, l'OIC 16 e l'OIC 24 come segue.

OIC 21 PARTECIPAZIONI

RILEVAZIONE INIZIALE

21 A) Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - Debiti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

68 A) L'emendamento al paragrafo 21 A, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

72 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 21 A, emesso in data XXX, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 13 RIMANENZE

RILEVAZIONE INIZIALE

22. Nel caso in cui il pagamento sia differito a rispetto alle normali condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul ~~di~~ mercato, per operazioni simili o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - Debiti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

67 A) L'emendamento al paragrafo 22, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

70 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 22, emesso in data XXX, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RILEVAZIONE INIZIALE

33. Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul ~~di~~ mercato, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - Debiti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

99 B) L'emendamento al paragrafo 33, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

102 B) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 33, emesso in data XXX, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

37. Nel caso in cui il pagamento sia differito ~~rispetto alle normali~~ a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul di mercato, per operazioni simili o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

99 B) L'emendamento al paragrafo 37, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

107 B) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 37, emesso in data XXX, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 29 - CLASSIFICAZIONE DEI CAMBIAMENTI DI STIMA - ECCEDENZE DEI FONDI

L'OIC ha rilevato una possibile incoerenza tra diversi principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze dei fondi in seguito a cambiamenti di stima.

L'OIC ha osservato che il paragrafo 37 dell'OIC 29 – *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio* prevede che gli effetti del cambiamento di stima siano classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

Il paragrafo 101 dell'OIC 12 – *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* prevede che le eccedenze relative ai fondi sulle imposte dirette siano rilevate nella voce 20 *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*.

Il paragrafo 47 dell'OIC 31 – *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto* prevede che le eccedenze di fondi siano contabilizzate fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura. Dello stesso avviso è anche il paragrafo 56 d) dell'OIC 12 che prevede che nella voce A5 d) *Altri ricavi e proventi* vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L'OIC ha inoltre osservato che il paragrafo 58 dell'OIC 12 prevede, per le imposte indirette relative ad esercizi precedenti, che se l'ammontare accantonato nel fondo imposte, oppure già pagato, risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza sia imputata nella voce A5.

A seguito delle considerazioni di cui sopra l'OIC ha concluso sulla necessità di colmare l'incoerenza tra le previsioni dell'OIC 29 e le previsioni contenute in altri principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze di fondo intese come cambiamenti di stima. L'OIC ha, pertanto, deciso di emendare il paragrafo 37 dell'OIC 29 per chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili.

L'OIC ha emendato l'OIC 29 – *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio* come segue.

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

Rilevazione in bilancio

37. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili ~~nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.~~

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

68A) L'emendamento al paragrafo 37, emesso in data XXX, si applica retroattivamente ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

EMENDAMENTO OIC 32 - CLASSIFICAZIONE A CONTO ECONOMICO DELLE VARIAZIONI DI FAIR VALUE DEI DERIVATI NON DI COPERTURA AL MOMENTO DELL'ELIMINAZIONE CONTABILE DEL DERIVATO

L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell'eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura. Ciò in quanto, con riferimento ai derivati non di copertura, l'OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati*, ai paragrafi 33-34, disciplina esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di *fair value* rispetto alla valutazione precedente.

Nello specifico, l'OIC ha osservato che le attuali previsioni dell'OIC 32, disciplinando unicamente la classificazione dell'effetto valutativo dei derivati non di copertura, non forniscono invece indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico dell'effetto realizzativo degli stessi (ossia l'effetto che emerge in sede di eliminazione contabile di un derivato non di copertura).

L'OIC ha valutato le difficoltà tecniche per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate per un derivato valutato al *fair value* e ha ritenuto di prevedere che tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscono in un'unica voce. Ciò favorisce la valutazione della gestione dei derivati, dando piena evidenza della differenza tra quanto gestito per copertura dei rischi e quanto per finalità diverse.

Alla luce di quanto sopra, l'OIC emenda l'OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati* come segue.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

33. Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.

34. Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88 e l'ammontare o parte dell'ammontare della voce A) VII "Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi" quando la società non ne prevede il recupero ai sensi del paragrafo 87 c) e 114 c).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

137 A) L'emendamento ai paragrafi 33-34, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

138 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento ai paragrafi 33-34, emesso in data **XXX**, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 32 - SIGNIFICATO DELLA PREVISIONE DI RILASCIO DELLA RISERVA DI COPERTURA IN PRESENZA DI PERDITE NON RECUPERABILI

L'OIC ha osservato che il paragrafo 87 c) e il paragrafo 114 c) (contabilizzazione delle coperture semplici) disciplinano il caso in cui l'operazione di copertura dà luogo nella sostanza ad un'operazione che nel suo complesso è una perdita per la società. Ciò accade, ad esempio, quando la copertura riguarda l'acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita. In tal caso, se il prezzo d'acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile.

L'OIC ha concluso sull'opportunità di inserire un esempio nella sezione Esempi Illustrativi al fine di chiarire le disposizioni di cui al paragrafo 87 c) e di conseguenza di quelle al paragrafo 114 c).

ESEMPI ILLUSTRATIVI

Gli Esempi illustrativi non sono parte integrante del principio e non tengono conto delle componenti fiscali. I calcoli presenti negli esempi illustrativi contengono delle approssimazioni necessarie al fine di agevolarne la lettura. Le scritture contabili riportate in questa sezione sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

ESEMPIO EL. XX - Rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili (cfr. paragrafi 87 c) e 114 c))

La società X al 30.06.2017 stipula un contratto *forward* per fissare il prezzo di acquisto di carbone a Euro 100 al kg con scadenza 31.03.2018, data in cui è previsto l'acquisto di 100 kg di carbone al prezzo a pronti a tale data.

Il derivato è designato di copertura dei flussi di cassa futuri.

La società rivende il carbone lavorato applicando un margine di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti alla data di vendita.

Sulla base delle condizioni di mercato e delle previsioni di vendita la società al 31.12.2017 si trova nella seguente situazione:

- il prezzo del carbone è sceso notevolmente arrivando a Euro 40 al kg;
- il *fair value* del derivato imputato a riserva è negativo per Euro 6.000;
- il costo di acquisto del carbone, per via della presenza del *forward*, risulta essere Euro 10.000 [Euro 4.000 (Euro 40 * 100kg) più Euro 6.000 di *fair value* negativo del *forward*];
- la rivendita post-lavorazione frutterebbe, sulla base della stima fatta dalla società, non più di Euro 6.000 (applicando un margine del 50% al costo del carbone al 31.12.2017 pari a Euro 4.000).

Pertanto la società avrebbe una perdita complessiva di Euro 4.000 [Euro 10.000 (costo di acquisto del carbone Euro 4.000 più l'effetto della copertura Euro 6.000) meno Euro 6.000 ricavo da rivendita].

Al momento della stipula del *forward*, 30 giugno 2017, il *fair value* è zero e la società non effettua scritture.

Al 31.12.2017 la società effettua le seguenti scritture:

31 dicembre 2017	Dare	Avere
<u>Rilevazione del fair value del derivato</u>		
B) 3) <u>strumenti finanziari derivati passivi</u>		<u>6.000</u>
A) VII) <u>riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u>	<u>6.000</u>	
<u>Rilascio della riserva per perdite non recuperabili</u>		
A) VII) <u>riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u>		<u>4.000</u>
D) 19) d) <u>svalutazione di strumenti finanziari derivati</u>	<u>4.000</u>	

Le voci di bilancio al 31.12.2017 interessate sarebbero state le seguenti:

<u>Stato patrimoniale 31.12.2017</u>	
<u>Attivo</u>	<u>Passivo</u>
	<u>Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u> (2.000)
	<u>Utile (perdita) dell'esercizio</u> (4.000)
	<u>Derivati passivi</u> 6.000
<u>Totale attivo</u> :	<u>Totale passivo</u>

Ipotizzando che al 31 marzo 2018, data di acquisto del carbone e di regolamento del *forward* le condizioni di mercato e le previsioni di vendita non siano cambiate e che la società acquisti e rivenda immediatamente il carbone si avrebbero le seguenti scritture:

31 marzo 2018	Dare	Avere
<u>Regolazione e chiusura del derivato</u>		
B) 3) <u>strumenti finanziari derivati passivi</u>	<u>6.000</u>	

EMENDAMENTO OIC 32 – MODIFICA AL PARAGRAFO DELLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE PER I CONTRATTI DI ACQUISTO/VENDITA DI MERCI

Il seguente emendamento al paragrafo 12 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati* ha carattere meramente editoriale ed è volto ad allineare il contenuto del paragrafo 12 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* con quello del paragrafo 8 del principio contabile.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE CONCLUSIONI

12) *Nel principio contabile è stato chiarito che vi è una presunzione assoluta che il contratto non sarà eseguito attraverso la consegna della merce se nella prassi la società regola per cassa tali contratti oppure utilizza la merce consegnata per fare trading. In tali circostanze, infatti, la consegna della merce per un suo utilizzo nel ciclo produttivo dell'impresa rappresenta un'eccezione piuttosto che la regola e pertanto la classificazione del contratto come derivato ne dà una rappresentazione più attinente alla normale operatività dell'impresa. Unica eccezione a questa regola basata sulla prassi operativa dell'impresa è il caso in cui il contratto è un'opzione (put o call) venduta, per l'acquisto o la vendita di merci, che prevede per entrambe le parti la possibilità di regolazione per cassa oppure il sottostante è merce immediatamente liquidabile. In tal caso il contratto si qualifica sempre come derivato. In un'opzione venduta nella quale ~~Se infatti~~ *entrambe le parti hanno la possibilità di regolare al netto, il contratto la società non può garantire che riceverà fisicamente la merce, visto che ciò dipenderà anche dalla volontà della controparte. Nel caso di merce immediatamente liquidabile, invece, è indifferente per l'impresa regolare per cassa il contratto oppure ricevere la merce, che un istante dopo è vendibile sul mercato.**

EMENDAMENTO OIC 32 – ACQUISTO/VENDITA DI MERCI

L'OIC ha osservato che la sua intenzione, nella stesura del principio contabile OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati*, è stata quella di garantire il più possibile un allineamento con l'IFRS 9 *Financial Instruments* per quanto riguarda gli aspetti definitivi. L'OIC ha pertanto modificato il paragrafo 7 dell'OIC 32 al fine di allinearlo al paragrafo 2.6 c) dell'IFRS 9 *Financial Instruments*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

7. In relazione ai contratti di cui al paragrafo 6, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo, non può invocare l'aspettativa della consegna della merce (paragrafo 6c)) per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, non può invocare l'aspettativa della consegna della merce.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

137 B) L'emendamento al paragrafo 7, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

138 B) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 7, emesso in data XXX, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 32 - DERIVATI INCORPORATI

Il seguente emendamento al paragrafo 17 a) delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati* ha carattere meramente editoriale. L'emendamento è volto ad eliminare una possibile incongruenza rispetto a quanto previsto dal principio contabile, e pertanto ha allineato il paragrafo 17a) delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* al paragrafo 42 dell'OIC 32. L'OIC 32 è chiaro nello stabilire al paragrafo 42 che lo scorporo di un derivato deve avvenire se e soltanto se sono rispettate due condizioni tra cui quella della mancata correlazione tra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato e le caratteristiche economiche e i rischi del contratto primario.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Separazione dei contratti derivati

17 a) ~~la possibilità di non separare necessariamente il derivato incorporato: in particolare in quanto quando le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario e del derivato incorporato sono coincidenti;~~

EMENDAMENTO OIC 32 - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO COPERTO NELLE COPERTURE DI FAIR VALUE

L'OIC ha osservato che il paragrafo 20 b) delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati* dice che attraverso la contabilizzazione delle coperture contabili è possibile la valutazione al *fair value* di un'attività o passività che altrimenti sarebbe stata valutata secondo altre regole contabili (ad esempio, la valutazione al *fair value* di un elemento coperto in una copertura di *fair value*).

L'OIC ha concluso sull'opportunità di chiarire tale concetto nel testo del principio attraverso l'emendamento dei paragrafi 76 b) e 105 b).

OPERAZIONI DI COPERTURA

Coperture di *fair value*

76 b) *La copertura di fair value lungo la sua durata deve essere contabilizzata come segue:*

a) *lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al fair value e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;*

b) *l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento è valutato nei seguenti modi:*

i. *nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile;*

ii. *nel caso di un impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.*

Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici

Coperture di *fair value*

105 b) *A seguito della designazione la copertura di fair value lungo la sua durata deve essere contabilizzata come segue:*

a) *lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al fair value e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;*

b) *l'elemento coperto in deroga ai principi di riferimento è valutato nei seguenti modi:*

i. *nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile;*

ii. *nel caso di un impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

137 C) L'emendamento ai paragrafi 76 b) e 105 b), emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

138 C) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento ai paragrafi 76 b) e 105 b), emesso in data XXX, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.